

**Causa C-30/22****Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

12 gennaio 2022

**Giudice del rinvio:**

Administrativen sad Veliko Tarnovo (Bulgaria)

**Data della decisione di rinvio:**

20 dicembre 2021

**Ricorrente nel procedimento principale:**

DV

**Resistente nel procedimento principale:**

Direktor na Teritorialno podelenie na Natsionalnia osiguriteln institut– Veliko Tarnovo

**Oggetto del procedimento principale**

Ricorso proposto da una cittadina bulgara contro la decisione del Direktor na Teritorialno podelenie na Natsionalnia osiguriteln institut (Direttore della Sezione regionale dell'Istituto nazionale di previdenza sociale) di rigetto del suo reclamo presentato avverso il provvedimento con cui le veniva negata la concessione di prestazioni finanziarie di disoccupazione.

**Oggetto e fondamento giuridico del rinvio**

Interpretazione della parte seconda, titolo III, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica

Articolo 267, terzo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

## Questioni pregiudiziali

1) Se la disposizione di cui all'articolo 30, paragrafo 2, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in combinato disposto con l'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), del medesimo, debba essere interpretata nel senso che le persone di cui a quest'ultima disposizione rientrano nell'ambito di applicazione *ratione personae* dell'articolo 31, paragrafo 1, dell'accordo, nel caso in cui per tutta la durata del periodo di transizione siano state senza interruzione cittadini di uno Stato membro e, nel contempo, soggette alla legislazione del Regno Unito, o se detta disposizione debba essere interpretata nel senso che le persone di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 31, paragrafo 1, solo fintantoché, alla fine del periodo di transizione e/o dopo la sua fine, svolgevano un'attività come lavoratori subordinati nel Regno Unito.

2) Se la disposizione di cui all'articolo 30, paragrafo 2, dell'accordo, in combinato disposto con l'articolo 30, paragrafo 1, lettera c), del medesimo, debba essere interpretata nel senso che le persone di cui a quest'ultima disposizione rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 31, paragrafo 1, dell'accordo, nel caso in cui siano residenti in qualità di cittadini dell'Unione nel Regno Unito senza interruzione per tutta la durata del periodo di transizione e, nel contempo, per tutta la durata del periodo di transizione e fino alla fine dello stesso, siano state soggette alla legislazione di un unico Stato membro, o se detta disposizione debba essere interpretata nel senso che le persone di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera c), dell'accordo non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 31, paragrafo 1, se, dopo la fine del periodo di transizione, hanno cessato di risiedere nel Regno Unito.

3) Qualora dall'interpretazione delle disposizioni di cui all'articolo 30, paragrafo 2, dell'accordo, in combinato disposto con l'articolo 30, paragrafo 1, lettere a) e c), del medesimo risulti che tali norme non sono applicabili ai fatti del procedimento principale, in quanto un cittadino dell'Unione ha cessato di risiedere dopo la fine del periodo di transizione, se in tal caso si debbano interpretare le disposizioni di cui all'articolo 30, paragrafo 4, in combinato disposto con il paragrafo 3, dell'accordo nel senso che le persone che soggiornano o lavorano nello Stato ospitante o nello Stato sede di lavoro non rientrano più nell'ambito di applicazione della disposizione di cui all'articolo 30, paragrafo 1, nel caso in cui i loro rapporti giuridici di persone occupate (lavoratori) siano cessati e di conseguenza esse abbiano perso il diritto di soggiornare e alla fine del periodo di transizione abbiano lasciato lo Stato sede di lavoro o lo Stato ospitante, o se dette disposizioni debbano essere interpretate nel senso che la limitazione imposta dall'articolo 30, paragrafo 4, riguarda il diritto di soggiornare e di lavorare esercitato dopo la fine del periodo di transizione, a prescindere dal momento in cui sono cessati i diritti, qualora sussistessero ancora alla fine del periodo di transizione.

## **Disposizioni di diritto e giurisprudenza dell'Unione europea**

**Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica:** articoli 2, lettera e); 30, paragrafo 1, lettere a) e c), e paragrafi 2 e 3; 31, paragrafo 1, prima frase, e paragrafo 2; 32, paragrafo 1, lettera a), punto i); 161, paragrafo 1.

**Articolo 2, lettera e):** definisce il «periodo di transizione» come il «periodo di cui all'articolo 126».

**Articolo 30, paragrafo 1, lettera a):** «Il presente titolo si applica alle persone seguenti: a) cittadini dell'Unione che sono soggetti alla legislazione del Regno Unito alla fine del periodo di transizione, nonché loro familiari e superstiti».

**Articolo 30, paragrafo 1, lettera c):** «Il presente titolo si applica alle persone seguenti: cittadini dell'Unione che risiedono nel Regno Unito e sono soggetti alla legislazione di uno Stato membro alla fine del periodo di transizione, nonché loro familiari e superstiti».

**Articolo 30, paragrafo 2:** «Il presente titolo si applica alle persone di cui al paragrafo 1 fintantoché queste continuano a trovarsi senza interruzione in una delle situazioni di cui a detto paragrafo, laddove siano coinvolti uno Stato membro e il Regno Unito nel contempo».

**Articolo 30, paragrafo 3:** «Il presente titolo si applica altresì alle persone che non rientrano o non rientrano più nel disposto del paragrafo 1, lettere da a) a e), del presente articolo ma che rientrano nell'articolo 10 del presente accordo, nonché ai loro familiari e superstiti».

**Articolo 31, paragrafo 1, prima frase:** «Alle persone contemplate dal presente titolo si applicano le norme e gli obiettivi di cui all'articolo 48 TFUE, al regolamento (CE) n. 883/2004 e al regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio».

**Articolo 31, paragrafo 2:** «In deroga all'articolo 9 del presente accordo, ai fini del presente titolo si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004».

**Articolo 32, paragrafo 1, lettera a), punto i):** «Le norme seguenti si applicano alle situazioni seguenti nella misura prevista nel presente articolo, qualora riferite a persone che non rientrano o non rientrano più nel disposto dell'articolo 30: a) ai fini del riconoscimento e della totalizzazione dei periodi di assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza, compresi i diritti e gli obblighi derivanti da tali periodi a norma del regolamento (CE) n. 883/2004, rientrano nel presente titolo le persone seguenti: i) cittadini dell'Unione, nonché apolidi e rifugiati residenti in uno Stato membro e cittadini di paesi terzi che soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 859/2003, soggetti alla

legislazione del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione, nonché loro familiari e superstiti».

**Articolo 161, paragrafo 1:** «Quando il giudice di uno Stato membro adisce la Corte di giustizia dell'Unione europea perché si pronunci in via pregiudiziale su una questione relativa all'interpretazione del presente accordo, la decisione del giudice nazionale contenente la questione è notificata al Regno Unito».

### **Disposizioni di diritto nazionale**

**Kodeks za sotsialnoto osiguryavane (codice dell'assicurazione sociale, Bulgaria)**, più volte modificato e integrato, nel testo pubblicato in DV n. 77 del 16 settembre 2021 (**in prosieguo: il «KSO»**):

*Articolo 54a, paragrafo 1. Hanno diritto a prestazioni di disoccupazione le persone per le quali sono stati versati i contributi sociali obbligatori al fondo «disoccupazione» per almeno 12 degli ultimi 18 mesi prima della cessazione dell'assicurazione e che sono iscritte alle liste di disoccupazione presso il Centro per l'impiego; che non hanno maturato un diritto a una pensione in Bulgaria, sulla base di periodi di assicurazione o per l'età, o alla pensione di vecchiaia in un altro Stato; che non percepiscono, sulla base di periodi di assicurazione o per l'età, una pensione di importo ridotto ai sensi dell'articolo 68a o una pensione professionale ai sensi dell'articolo 168, e che non esercitano un'attività lavorativa soggetta a contributi ai sensi del presente codice o sulla base delle disposizioni di legge di un altro Stato; fanno eccezione le persone di cui all'articolo 114a, paragrafo 1, del Kodeks na truda (codice del lavoro bulgaro).*

*Articolo 117, paragrafo 1, punto 2, lettera b). I ricorsi per mancato riconoscimento, calcolo errato, modifica o cessazione delle prestazioni per disoccupazione vanno indirizzati al direttore della sezione regionale competente dell'Istituto nazionale di previdenza sociale.*

*Articolo 119 Le decisioni del tribunale amministrativo sono soggette a ricorso per cassazione in base alle disposizioni dell'Administrativnoprotsesualen kodeks (codice di procedura amministrativa); fanno eccezione le decisioni adottate su ricorsi contro gli atti ex articoli 117, paragrafo 1, punti 1 e 2, lettere b) ed e) – per importi fino a Leva (BGN) 1 000 – e lettere f) e g).*

### **Breve illustrazione dei fatti e del procedimento**

- 1 Agli atti risulta che la ricorrente è una cittadina bulgara. Essa era impiegata presso diversi datori di lavoro con sede nel Regno Unito, come segue: a) dal 1° dicembre 2014 al 16 luglio 2016 era impiegata presso il datore di lavoro Mimosas Health Care GL; b) dal 16 luglio 2016 al 24 dicembre 2018 era impiegata presso il datore di lavoro Wellburn Care Homes Ltd; c) dal 20 settembre 2018 al 2 febbraio 2020 era impiegata presso il datore di lavoro Lfcal Care Force LLP, e d) dal 3 febbraio

2020 al 29 marzo 2021 era impiegata presso il datore di lavoro NHS YORK Teaching Hospital.

- 2 In data 2 aprile 2021 la ricorrente, disoccupata, presentava domanda di concessione di prestazioni di disoccupazione ai sensi del KSO nazionale. Nella sua domanda la ricorrente dichiarava che il rapporto giuridico con il datore di lavoro NHS YORK Teaching Hospital era terminato il 29 marzo 2021, in quanto il suo contratto di lavoro a termine era scaduto. Essa riferiva altresì, oltre ad altre circostanze rilevanti, che non aveva acquisito alcun diritto a una pensione di vecchiaia in un altro Stato. Alla domanda era allegato il documento sulla cessazione del contratto di lavoro del 29 marzo 2021. L'ente al quale aveva presentato la domanda sospendeva, con provvedimento del 5 aprile 2021, la procedura amministrativa per la concessione di prestazioni di disoccupazione ai sensi dell'articolo 54d, paragrafo 4, del KSO. Esso motivava tale decisione con la necessità di acquisire una prova dei periodi di assicurazione maturati durante l'attività lavorativa svolta nel Regno Unito.
- 3 Il giorno successivo, 6 aprile 2021, l'ente inviava alla ricorrente una lettera chiedendo la presentazione dei tre documenti seguenti: domanda di certificazione dei periodi di assicurazione e dei redditi da parte di un altro Stato membro, modulo CA3916 in conformità dei requisiti dell'autorità competente nel Regno Unito, e una dichiarazione attestante il luogo di residenza in applicazione dell'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004.
- 4 Tali documenti venivano presentati insieme ad altri attestati emessi dall'ultimo datore di lavoro presso il quale la ricorrente aveva lavorato nel Regno Unito. Le circostanze indicate al punto 1 sono così comprovate. Veniva avviato uno scambio elettronico di dati di previdenza sociale tra la Bulgaria e il Regno Unito, avente ad oggetto la sua pratica assicurativa e l'entità della retribuzione percepita.
- 5 Il 16 agosto 2021 l'ente competente per l'assicurazione contro la disoccupazione disponeva la riapertura della pratica amministrativa relativa alla domanda della ricorrente e accertava che dal documento elettronico strutturato elaborato nell'ambito dello scambio elettronico di dati risultavano i periodi assicurativi nel Regno Unito e l'ultimo periodo dal 3 febbraio 2020 al 29 marzo 2021, informazioni necessarie per stabilire se sussista un diritto a prestazioni di disoccupazione.
- 6 In data 18 agosto 2021 l'ente bulgaro competente per l'assicurazione contro la disoccupazione emanava un provvedimento relativo alla domanda. Richiamandosi alle disposizioni di cui agli articoli 54g, paragrafo 1, e 54a, paragrafo 1, del KSO, esso negava la concessione delle prestazioni di disoccupazione richieste. Nello specifico, detto ente rilevava che la ricorrente aveva maturato periodi assicurativi nel Regno Unito dall'8 dicembre 2014 al 29 marzo 2021 e successivamente non aveva maturato periodi assicurativi in Bulgaria. L'articolo 30 dell'accordo sul recesso non sarebbe applicabile, in quanto la ricorrente, con il rientro in Bulgaria, avrebbe interrotto la situazione transfrontaliera in cui si trovava alla data del 31

dicembre 2020 e quindi la sua posizione non riguarderebbe nel contempo uno Stato membro e il Regno Unito. Inoltre esso sosteneva che l'articolo 32 dell'accordo, in relazione al riconoscimento di diritti a prestazioni sociali il cui esame avviene in applicazione del diritto nazionale, disciplinerebbe soltanto la totalizzazione di periodi di assicurazione maturati prima e dopo il 31 dicembre 2020. In sostanza la ricorrente non avrebbe esercitato in Bulgaria alcuna attività lavorativa di cui occorra esaminare, a seguito della sua conclusione, se soddisfatti i requisiti della legge bulgara che disciplina il diritto a prestazioni di disoccupazione.

- 7 Il 7 settembre 2021 la ricorrente presentava al resistente nel procedimento principale un reclamo contro il provvedimento adottato nell'ambito della procedura prevista nel KSO, con la motivazione che l'articolo 30 dell'accordo disciplinerebbe casi come il suo. Nel reclamo essa dichiarava, tra l'altro, di essere una cittadina dell'Unione che alla fine del periodo di transizione era soggetta alla legislazione del Regno Unito e che è applicabile il regolamento (UE) n. 2019/500 del 25 marzo 2019. A seguito del reclamo il resistente ha adottato la decisione oggetto del procedimento principale.

#### **Argomenti essenziali delle parti del procedimento principale**

- 8 La ricorrente sostiene, sia nel reclamo che dinanzi al giudice del rinvio, che il resistente non ha interpretato correttamente l'accordo. L'articolo 30 disciplinerebbe appunto casi come il suo, in quanto al suo rientro in Bulgaria, Stato membro dell'Unione europea, si sarebbe creata una situazione transfrontaliera prevista dalle disposizioni dell'accordo. Essa sarebbe una cittadina dell'Unione soggetta alla legislazione del Regno Unito alla fine del periodo di transizione. Se avesse continuato a svolgere la sua attività lavorativa nel Regno Unito, la sua situazione non sarebbe transfrontaliera, in quanto sia la prestazione lavorativa, sia il diritto a prestazioni di disoccupazione sarebbero soggetti alla legislazione del Regno Unito. Proprio per questo motivo le competenti autorità del Regno Unito avrebbero rilasciato il documento allegato alla sua domanda per comprovare i fatti e le circostanze riguardanti le prestazioni di disoccupazione.
- 9 Nella decisione impugnata il resistente ha dichiarato che, in conformità dell'articolo 54a, paragrafo 2, punto 4, del KSO, sulla base di un trattato internazionale di cui la Bulgaria sarebbe parte o dei regolamenti europei relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, dovrebbero essere riconosciuti come periodi assicurativi anche i periodi riconosciuti ai sensi della legislazione di un altro Stato membro. Di conseguenza è stato accertato che in linea di principio la Bulgaria deve applicare il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 (a fini di chiarezza, in prosieguo: il «regolamento») e il regolamento (UE) n. 987/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (a fini di chiarezza, in prosieguo: il «regolamento di applicazione»). A motivo di tale conclusione, il resistente ha ritenuto in linea di

principio applicabile la norma di conflitto di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento. L'articolo 65, paragrafo 2, contiene deroghe a tale norma. Poiché dal 31 gennaio 2020 il Regno Unito non è più uno Stato membro, l'accordo risulterebbe applicabile alla fine del periodo di transizione (dopo il 31 dicembre 2020). Con riguardo alla natura del diritto azionato, l'ambito di applicazione *ratione personae* sarebbe quello stabilito nelle norme di cui all'articolo 30, che in base all'impianto sistematico della disposizione distingue sei categorie di persone. A titolo di motivazione il resistente afferma che la ricorrente, avendo da ultimo maturato periodi assicurativi nel Regno Unito (fatto non contestato) dal 3 febbraio 2020 al 29 marzo 2021, rientrerebbe nella fattispecie di cui all'articolo 30, paragrafo 1, punto 3, dell'accordo. Tuttavia tale disposizione potrebbe essere applicata solo tenuto conto del paragrafo 2. Pertanto sussisterebbe una situazione transfrontaliera solo se un cittadino di uno Stato membro lavorasse in un altro Stato membro. Essendosi concluso il 29 marzo 2021 il rapporto di lavoro della ricorrente, la situazione transfrontaliera sarebbe interrotta a partire dal 30 marzo 2021, cosicché la ricorrente non sarebbe un soggetto contemplato dall'articolo 30, paragrafo 1, dell'accordo. Pertanto alla ricorrente non si applicherebbero le disposizioni di cui agli articoli 61 e segg. del regolamento. D'altra parte, l'articolo 32 dell'accordo comprenderebbe situazioni particolari riguardanti persone che non rientrano o non rientrano più nel disposto dell'articolo 30, paragrafo 1, dell'accordo. Per tali soggetti si applicherebbe unicamente il principio della totalizzazione dei periodi di assicurazione, di occupazione e di altri periodi ai fini dell'acquisizione dei diritti a prestazioni. Di conseguenza, ai fini dell'aggregazione di tali periodi, si dovrebbero prendere in considerazione, in conformità del regolamento, i periodi maturati dopo la fine del periodo di transizione, laddove i soggetti interessati sono cittadini dell'Unione o cittadini britannici che in sostanza sono categorie di persone che hanno maturato diritti a prestazione solo prima del 31 dicembre 2020 o sia prima che dopo tale data. Per tali soggetti, in sede di esame dei diritti, si deve applicare la legislazione nazionale, sommando i periodi di occupazione e di assicurazione nel Regno Unito e quelli ai quali si applica il diritto nazionale. Dal momento che nella specie mancherebbero periodi di assicurazione ai sensi del diritto bulgaro, il diritto a prestazioni per disoccupazione non va riconosciuto e la prestazione dev'essere negata. In effetti il resistente ha negato, con riferimento alla lettera del 31 agosto 2021 inviata alla ricorrente, la propria competenza a riconoscere e soddisfare il diritto a prestazioni della ricorrente.

### **Breve illustrazione della motivazione del rinvio pregiudiziale**

- 10 I fatti accertati nel procedimento principale non sono controversi. La situazione descritta dal giudice del rinvio è confermata dalle prove esistenti. Il giudice investito della controversia nutre dubbi sull'interpretazione delle disposizioni dell'accordo da parte del resistente. Poiché il giudice del rinvio è chiamato a pronunciarsi in via definitiva sulla controversia vertente sulla legittimità della decisione impugnata, alla luce della chiara disposizione di cui all'articolo 267, terzo comma, TFUE esso non ravvisa alcun dubbio sulla necessità di chiedere

un'interpretazione delle disposizioni pertinenti dell'accordo. Ai sensi dell'articolo 161, paragrafo 1, dell'accordo, la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale su questioni relative all'interpretazione dell'accordo.

- 11 Secondo il parere del giudice del rinvio, l'esame della legittimità della decisione del resistente è richiesto direttamente dalle norme di conflitto del regolamento (articoli da 61 a 65a) e dalle norme pratiche del regolamento di applicazione (il capo V) e dipende dall'applicabilità delle norme stesse ai fatti accertati ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, dell'accordo e dall'applicabilità dell'articolo 32 dell'accordo ai soli fini dell'aggregazione dei periodi. A tale riguardo, detto esame deve comprendere anche la questione dell'ente competente per il riconoscimento del diritto a prestazione.
- 12 In tale contesto si deve anzitutto rilevare che il giudice del rinvio non è certo che l'articolo 30, paragrafo 1, lettera c), dell'accordo si applichi allo status della ricorrente. Il senso di tale disposizione, la sua impostazione logica e gli effetti in riferimento alle persone portano a concludere che essa riguardi situazioni che soddisfino cumulativamente i seguenti requisiti: a) un cittadino dell'Unione che alla data di entrata in vigore della disposizione risiede nel Regno Unito; b) alla fine del periodo di transizione tale cittadino non è soggetto alla legislazione del Regno Unito, bensì alla legislazione di un altro Stato membro; c) tali regole si applicano anche ai familiari e superstiti delle persone di cui trattasi. Nella specie, dai fatti accertati deriva che la ricorrente, perlomeno alla fine del periodo di transizione, era soggetta alla legislazione del Regno Unito ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, dell'accordo in combinato disposto con l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento. A tale proposito, il giudice ritiene che la ricorrente rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo. Tale disposizione richiede che siano soddisfatte cumulativamente due condizioni: a) la persona interessata deve essere un cittadino dell'Unione alla data di entrata in vigore della disposizione e b) detto cittadino dell'Unione deve essere soggetto alla legislazione del Regno Unito alla fine del periodo di transizione menzionato all'articolo 126. A prescindere da quale delle due fattispecie definisca la posizione giuridica della ricorrente, il resistente muove evidentemente dal presupposto che l'applicabilità dipenda dai requisiti di cui all'articolo 30, paragrafo 2, dell'accordo. Come già illustrato, il resistente ritiene soddisfatta la situazione di cui a tale disposizione, da esso definita «transfrontaliera», solo se il rispettivo cittadino di uno Stato membro lavora in un altro Stato membro. Qualora, con la cessazione dell'attività lavorativa nel Regno Unito, tale situazione non sussistesse, la ricorrente non rientrerebbe più nella cerchia di persone contemplate nelle fattispecie previste dall'articolo 30 dell'accordo, cosicché nel suo caso il rimando di cui all'articolo 31, paragrafo 1, non sarebbe valido. Il giudice del rinvio nutre dubbi su tale interpretazione data dal resistente. Come già rilevato, l'articolo 30, paragrafo 2, prevede che la normativa in oggetto si applica alle persone di cui al paragrafo 1 fintantoché queste continuano a trovarsi senza interruzione in una delle situazioni di cui a detto paragrafo, laddove siano coinvolti uno Stato membro e il Regno Unito nel contempo. L'espressione «fintantoché» non dovrebbe

necessariamente essere interpretata nel senso che l'ambito di applicazione della disposizione è limitato alla durata di una situazione in cui il lavoratore che è cittadino di un altro Stato membro lavora nel Regno Unito. La ratio della disposizione e la sua interpretazione teleologica portano piuttosto a concludere che le persone menzionate all'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), rientrano nell'ambito di applicazione *ratione personae* della disposizione medesima se per tutto il periodo di transizione di cui all'articolo 126 dell'accordo sono stati nel contempo cittadini dell'Unione e soggetti alla legislazione del Regno Unito, tenuto conto che detti requisiti non possono variare durante tale arco temporale e la successiva modifica di una delle condizioni non ha effetti sull'ambito d'applicazione *ratione personae* dell'articolo 30, paragrafo 1, dell'accordo.

- 13 Tuttavia, appare possibile che con l'espressione «*fintantoché*» la disposizione intenda il momento in cui essa dispiega il suo effetto di conflitto. Di conseguenza la fattispecie sussiste anche se, secondo il parere del resistente, la posizione giuridica della ricorrente dovesse rientrare nella condizione di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera c), dell'accordo. L'interpretazione sulla base del tenore letterale e dello scopo dell'accordo induce a trarre la conclusione che le persone menzionate al paragrafo 1, lettera c), rientrano nell'ambito di applicazione *ratione personae* della disposizione per tutto il periodo di transizione in cui si applica l'accordo, se per tutto il periodo di transizione sono e rimangono cittadini dell'Unione che risiedono nel Regno Unito e nel contempo sono soggetti per tutto il periodo solo alla legislazione del medesimo, unico Stato membro. È tuttavia anche possibile interpretare la disposizione nel senso che l'espressione «*fintantoché*» richieda che l'ambito di applicazione *ratione personae* di cui all'articolo 31, paragrafo 1, sia valido solo fino a quando si mantengono cumulativamente le condizioni menzionate al paragrafo 1, lettera c), vale a dire mentre la persona è un cittadino dell'Unione che risiede nel Regno Unito in quanto lavoratore e nel contempo è soggetto alla legislazione di uno Stato membro. Per i suddetti motivi il giudice del rinvio ritiene che la Corte di giustizia dell'Unione europea possa fornire un'interpretazione utile del combinato disposto dall'articolo 30, paragrafo 1, lettere a) e c), con il paragrafo 2 dell'accordo.
- 14 Oltre ai punti illustrati, il giudice a quo necessita dell'interpretazione dell'articolo 30, paragrafi 3 e 4, dell'accordo in relazione alla sua eventuale applicabilità ai fatti accertati nel procedimento principale. Occorre rilevare che il resistente non si è espresso sull'applicabilità ipotetica o esclusiva di tali norme, nonostante il loro carattere sussidiario. L'articolo 30, paragrafo 3, dell'accordo dispone che, anche se una persona non rientra nell'ambito di applicazione del paragrafo 1, lettere da a) a e), l'accordo trova applicazione se tale persona rientra nell'articolo 10 dell'accordo [nella specie, alla luce dei fatti, sembra pertinente l'articolo 1, lettera a)]. Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, le persone menzionate al paragrafo 3 rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo solo se mantengono il diritto di soggiornare nello Stato ospitante ai sensi dell'articolo 13 dell'accordo o il diritto di lavorare nello Stato sede di lavoro ai sensi dell'articolo 24 o 25 dell'accordo. Se quindi dovesse risultare applicabile l'articolo 30, paragrafo 3, dell'accordo, per il giudice del rinvio sarebbe utile un'interpretazione dell'ambito di applicazione

anche nel combinato disposto con il paragrafo 4. A prima vista, la ratio indica che, dopo che il rapporto giuridico della persona occupata (lavoratore) nel Regno Unito è cessato e tale persona (cittadino dell'Unione) ha lasciato il Regno Unito, l'articolo 30, paragrafo 3, dell'accordo non trovi più applicazione nei suoi confronti, in quanto, in relazione al requisito di cui al paragrafo 4, essa non ha più il diritto di soggiornare nello Stato membro, essendo il lavoro ivi svolto l'unico motivo del soggiorno in tale Stato membro. Appare tuttavia ragionevole anche che la limitazione di cui al paragrafo 4 si riferisca al diritto di soggiornare e al diritto di lavorare esercitati alla fine del periodo di transizione, a prescindere dal tempo durante il quale detti diritti sono stati esercitati o vi sia stato fatto ricorso, in quanto la persona comunque continuava a lavorare e aveva diritto a soggiornare nello Stato ospitante per un determinato periodo dopo la fine del periodo di transizione, periodo durante il quale essa rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 31, paragrafo 1. Per questi motivi le indicazioni che la Corte di giustizia vorrà fornire in merito all'interpretazione delle disposizioni menzionate risultano utili al giudice del rinvio per decidere la controversia.

- 15 Infine si sottolinea che occorre tener conto della circostanza che, data la mancanza di un reddito sostitutivo della ricorrente che possa compensare la perdita del reddito da lavoro conseguito grazie al lavoro dipendente esercitato nel Regno Unito, nonché in considerazione dell'eventuale necessità di far valere tempestivamente il diritto a prestazioni nel Regno Unito in base alle condizioni ivi stabilite, il giudice del rinvio è tenuto a chiedere al presidente della Corte di giustizia di applicare al rinvio pregiudiziale il procedimento di cui all'articolo 105 del regolamento di procedura della Corte di giustizia.